

### Sezione Servizi al Personale docente Ripartizione Docenti di ruolo

Prot. 20/01/2012 Triesie, 20/01/2012 REP. N. 5/2012

Titolo VII Classe 4

Ampl.mi Presidi di Facoltà Loro Sedi

Oggetto: Sciopero generale di "tutte le categorie pubbliche e private", indetto per l'intera giornata 27 gennaio 2012, dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali USB, SLAICOBAS, CIB, UNICOBAS, SNATER, USI E SICOBAS, e dalla Confederazione sindacale Or.SA – Organizzazione Sindacati Autonomi e di base.

In relazione allo sciopero in oggetto, si pregano le SS.LL. di invitare il personale docente e ricercatore a segnalare alla scrivente Ripartizione (tramite e-mail all'indirizzo docruolo@amm.units.it, o a mezzo fax al n. 040-5587998) le astensioni dal servizio in relazione al predetto sciopero.

I dati così raccolti, relativi alla sola partecipazione e con esclusione di ogni riferimento nominativo, saranno successivamente inviati alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La presente circolare è consultabile, unitamente all'allegata delibera n° 3 dd. 11.11.1996 della Commissione di Garanzia relativa alle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero del personale docente universitario, nelle pagine WEB dell'Ateneo nella zona Intranet - Bacheca circolari interne.

Cordiali saluti.

Il Rettore
Prof. Francesco Peroni

Università degli Studi di Trieste Piazzale Europa, 1 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 2527 Fax +39 040 558 7998 e-mail: docruolo@amm.units.it

1

### Deliberazione n.3 dell'11.1.1996

# COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO nei servizi pubblici essenziali

### LA COMMISSIONE

RICHIAMATE le proprie delibere del 28.1.1993, del 24.3.1994 e del 27.4.1995, con le quali ha ripetutamente sollecitato la promozione di iniziative atte ad individuare, ai sensi dell'art, 2.2 l. p. 146/1990, le prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale doceme delle Università e degli Istituti universitari di istruzione;

PRESO ATTO che, alla dara odierna, nessuna iniziativa di tale genere è stata ancora porma a completo compimento;

CONSIDERATA la necessità di individuare anche nel sottore dell'insegnamento e della ricerca universitaria regole volte a contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RICHIAMATA la comunicazione del 12.10.1995 (prot. n. 39762), con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Genova chiede alla Commissione suggerimenti "sul piano metodologico e/o di merito", in ordine al criteri da seguire per trovare soluzioni che consentano di adeguarsi alle presorizioni di cul all'art. 2 l. n. 146/1990;

VISTO l'art. 33 della Costituzione;

VISTA l'ipotesi di accordo sui servizi minimi essenziali da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale non docente dalle Università, trasmessa dall'ARAN alla Commissione in data 13.12.1995;

VISTA la proposta del Prof. Grossi;

#### INDIVIDUA

le seguenti esigenze irrinunciabili per il caso di sciopero del personale docente universitario:

## (art. 1) Criteri metodologici

Le Università devranno, a mezzo dei loro organi interni e con la partecipazione delle categorie interessate, regolare la materia tenendo conto delle indicazioni come di seguito

> (art, 2) Clausoic generali

2.1 - Le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto del termine di preavviso

B' onere del soggetto proclamante fornire prova della tempestiva comunicazione alla controparte dell'indizione dello sciopero.

Le proclamazioni di sciopero a livello di singolo Ateneo o di struttura interna ad esso devono essere comunicate al Rettore dell'Ataneo.

Le proclamazioni riferite a più di un Azeneo devono essere comunicate a tutti i Rettori degli Atenei interessati.

In ogni caso deve essere data comunicazione della proclamazione di aciopero al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Università e della Ricerca

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie fornire, ai sonsi dell'art. 2,6 L n. 146/1990, tempestiva ed adequata informazione agli utenti delle proclamazioni di sciopero, nonchè delle eventuali revoche di esso, con sintetica indicazione delle prestazioni

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie inserire nelle "Guide dello Studente" o nelle pubblicazioni equivalenti, comunque depondisate, l'elenco delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 della seguente proposta ovvero, nel caso di accordo valutato idoneo dalla Commissione, copia dell'accordo in questiona.

- 2.2 Tra uno sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, sia che ci si trovi nella stessa vertenza, sia che si dia inizio ad una nuova vertenza.
- 2.3 La durata del primo sciopero all'interno di una vertenza non può essere superiore alle

A partire dal 2º sciopero di una stessa vertenza, la durata dell'astenzione dal lavoro non può essere superiore alle 48 ore.

L'indicazione dell'inserimanto dello sciopero proclamato all'interno di una vertenza già iniziata dove essere contenua nell'atto di proclamazione. In assenza di essa, la proclamazione si intende come riferita ad una mova vertenza

# (art. 3) Individuazione delle prestazioni indispensabili

# 3.1 -SANITA'

2-015-4004 11.10

Per il personate docente universitario che svolge funzioni di assistenza santtaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità (delibere del 19.2.1992 e del 27.5.1993);

# 3.2 - LEZIONI - ESERCITAZIONI - SEMINARI

Le astensioni dal lavoro a causa di sciopero non possono eccedere una quota pari ad un 1/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell'intero anno accademico e i, in ogni caso, non possono pregindicare il mimero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.

# 3.3 - ESAMI DI PROFITTO

Vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profino, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli.

# 3.4 - ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE, RICERCA E DIDATTICA

Ph' MUREL SEN. CAPU MO

Deve, in occasione di scioperi, assicurarsi il mantenimento del livello abituale di cura adottato nel confronti delle piante e degli animali utilizzati, nonchè delle colture biologiche

Devono essere, comunque, salvaguardati gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgano con modalità di non facile ripetibilità.

Devono essere garamite le attività previste nei piani di protezione civile, nonchè quelle comunque richieste nei casi di coorgenza dalle Autorità preposte alla protezione civile od

# 3.5 - PROVE CONCORSUALI

Deve essere comunque garantito il rispetto del termine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati ordinariamente previsto per le operazioni e la comunicazione dei risultati, compresi quelli cielle prove di ammissione alle Facoltà.

# 3.6 - ATTIVITA' CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE

Deve essore garantita nelle forme ordinarie l'attività turgente per documentate esigenze legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare e simili.

Nelle altre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

# 3.7 - PARTECIPA ZIONE AD ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA'

La partecipazione ad organi di governo delle Università deve essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di adempimenti urgenti, per scadenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura pertificativa od autorizzatoria di competenza dell'organo.

Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una semimana.

## DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Rettore dell'Università degli Studi di Genova ed agli altri Rettori delle Università e degli Istituti universitari di Istruzione della Repubblica, al Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Teonologica, all'Agenzià per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, alla Conferenza Permanente del Rettori delle Università Italiane, all'Osservatorio Vulcanologice Vesuviano, ed alle Organizzazioni sindacali del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione.